


Modifiche alla legislazione sociale del trasporto su strada



Nessun pagamento in funzione della velocità di trasporto

Oltre a vietare i pagamenti basati sulla distanza percorsa e/o sulla quantità di merce trasportata, sono ora vietati anche i pagamenti basati sulla velocità di consegna.

Questo volantino è disponibile al seguente indirizzo

https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Kontrollen/kontrollen_node.html

per essere scaricato in diverse lingue.



Note legali

Editore

Bundesamt für Güterverkehr
Werderstraße 34, 50672 Köln

Telefono: +49 (0)221 - 5776 - 0
Fax: +49 (0)221 - 5776 - 1777

Contatti

poststelle@bag.bund.de
<http://www.bag.bund.de>

Testo e design

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

Fonti iconografiche

© Getty Images e Adobe Stock

Aggiornato a

ottobre 2020

Layout | Stampa

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
Sezione Z 32, prestampa | tipografia interna

Ristampa e riproduzione:
Tutti i diritti riservati.



Mobility Package 2020

Informazioni sulla legislazione sociale del trasporto su strada



Modifiche alla legislazione sociale del trasporto su strada

L'8 luglio 2020 è stato adottato il pacchetto mobilità I. Il pacchetto mobilità riforma completamente il settore del trasporto stradale dell'UE. Le nuove direttive e i nuovi regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 31 luglio 2020. Nei settori dei periodi di guida e di riposo e dei tachigrafi, le modifiche sono già in vigore dal 20 agosto 2020. Qui sotto vengono elencate le principali modifiche.

Periodi di riposo settimanali: alloggio/pernottamento

I periodi di riposo settimanale regolare e qualsiasi periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore preso come compensazione per il precedente periodo di riposo settimanale ridotto,

non deve essere trascorsi in un veicolo. Il datore di lavoro si fa carico di tutti i costi per l'alloggio al di fuori del veicolo.

Possibilità di ritorno: ritorno al proprio domicilio o allo stabilimento dell'azienda

Ogni conducente che effettua trasporti internazionali deve avere la possibilità di ritornare entro un periodo di quattro settimane al proprio



Modifiche alla legislazione sociale del trasporto su strada

domicilio o allo stabilimento dell'azienda. L'impresa di trasporto deve pianificare e documentare il lavoro dei conducenti in modo adeguato e, su richiesta, presentare la documentazione.

Nuova possibilità: due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi

I conducenti possono prendere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi nel trasporto internazionale se hanno preso almeno quattro periodi di riposo settimanale in quattro settimane consecutive. Di questi almeno due devono essere dei periodi di riposo settimanale.

I due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi devono iniziare al di fuori dello Stato membro in cui c'è la sede del datore di lavoro e in cui il conducente è residente e devono essere compensati prima del successivo periodo di riposo settimanale.

Superamento del tempo di guida giornaliero e/o settimanale: rientro in azienda/al domicilio


In casi eccezionali i conducenti possono superare il tempo di guida giornaliero e settimanale di massimo un'ora per raggiungere lo stabilimento del datore di lavoro o del proprio domicilio, per cominciare lì il periodo di riposo settimanale, fintantoché non venga compromessa la sicurezza in strada. Se il conducente ha effettuato un'interruzione continuativa di 30 minuti immediatamente prima di superare il tempo di guida, può superare il tempo di guida di un massimo di due ore, se si reca presso lo stabilimento

Modifiche alla legislazione sociale del trasporto su strada

del suo datore di lavoro o il suo domicilio per prendere un regolare periodo di riposo settimanale.

I conducenti devono compensare e documentare qualsiasi prolungamento del tempo di guida prendendo un periodo di riposo equivalente insieme ad un periodo di riposo fino alla fine della terza settimana successiva a quella in questione.

Interruzione del periodo di riposo: traghetti/ferrovie



Quando si conduce un veicolo su un traghetto o su ferrovia, i conducenti possono interrompere il riposo giornaliero regolare o il periodo di riposo settimanale ridotto sotto determinate condizioni due volte al massimo un'ora. Durante questo periodo di riposo giornaliero regolare o durante i periodi di riposo settimanali ridotti, al conducente deve essere messa a disposizione una cabina dove dormire, una branda o una cuccetta. Questa deroga si applica ai periodi di riposo settimanale regolari solo se la durata del viaggio in treno o in traghetto è di almeno 8 ore e il conducente durante questo periodo ha accesso ad uno scomparto per dormire.